

IVA

Divieto di fatturazione elettronica delle operazioni sanitarie

di **Alessandro Bonuzzi**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'**Intelligenza Artificiale**

**LA CIRCOLARE
TRIBUTARIA**

IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4% anziché € 250 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**
Abbonati ora

Il divieto di emettere fattura elettronica tramite Sdl per le prestazioni sanitarie a persone fisiche “privati” è in vigore fin dal 13 febbraio 2019. Si tratta di una norma nata per essere di natura transitoria, ma inserita a regime a opera del recente D.Lgs. n. 81/2025 in vigore dallo scorso 13 giugno. La ratio del divieto, che è quella di proteggere la privacy di dati particolarmente sensibili come quelli sanitari, è certamente apprezzabile e condivisibile, tuttavia, le conseguenze che porta con sé l’obbligo di fatturazione cartacea o analogica non vanno di certo in un’ottica di semplificazione, soprattutto in un sistema sempre più digitalizzato.

Ambito dell’obbligo di fatturazione elettronica

Gli ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione della fatturazione elettronica sono stati definiti, in via generale, dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, che prevede l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Sul punto, come chiarito dalla circolare n. 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, gli obblighi in materia di fatturazione elettronica non hanno modificato i principi cardine della normativa IVA e, quindi, non comportano obblighi di fatturazione ulteriori rispetto al quadro normativo previgente.

Restano quindi valide, anche in vigenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le eccezioni di carattere oggettivo e soggettivo all’obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione elettronica attraverso il Sdl.

In particolare, rientrano tra le “eccezioni oggettive” le operazioni per le quali la normativa vigente non impone un obbligo di fatturazione. Si tratta, a titolo esemplificativo, delle seguenti fattispecie:

- le operazioni fuori campo IVA ai sensi dell' 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, D.P.R. n. 633/1972. Queste sono transazioni che non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai fini IVA;
- le operazioni di cui all' 22, D.P.R. n. 633/1972, salvo che la fattura non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Trattasi, ad esempio, delle cessioni che possono essere documentate con metodi alternativi quali, la ricevuta, lo scontrino o il documento commerciale;
- le operazioni effettuate nel c.d. regime monofase dell'editoria di cui all' 74, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.

Va osservato che in tutti i casi in cui il cedente non abbia obbligo di emettere fattura, ma vi proceda ugualmente, la stessa, in assenza di esclusioni di ordine soggettivo, debba essere elettronica e trasmessa al Sdl.

A tal riguardo rappresentano, ad esempio, esclusione soggettive le operazioni effettuate da soggetti non residenti in Italia (anche se registrati ai fini IVA tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale).

Divieto di fatturazione elettronica per le operazioni sanitarie

A seguito dell'introduzione dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica:

1. a novembre 2018 il Garante della Privacy è intervenuto con il Provvedimento del 15 novembre 2018 n. 481 evidenziando la presenza di *«rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali»*;
2. al fine di risolvere e superare questa criticità:
 - l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 21 dicembre 2018 ha modificato il Provvedimento del 30 aprile 2018 contenente le *«Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche»*;
 - il Legislatore con l' 10-bis, D.L. n. 119/2018, successivamente modificato dall'art. 1, comma 53, della Legge di stabilità 2019, ha disposto che, per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema TS (a prescindere dal fatto che il contribuente manifesti l'opposizione all'invio dei dati);
3. nell'ambito del D.L. n. 135/2018, il Legislatore è nuovamente intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie prevedendo che:

«le disposizioni di cui all'articolo 10-bis ... si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle

prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».

Il divieto di fatturazione elettronica opera quindi con riferimento a tutte le operazioni sanitarie rese a persone fisiche. In altri termini, fin dal primo anno di introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica (2019), il divieto di emissione di fattura elettronica tramite il SdI ha riguardato:

- le operazioni i cui dati devono essere inviati al sistema TS;
- tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

L'inibizione all'emissione della fatturazione elettronica è stata poi di volta in volta estesa agli anni successivi: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

In sede di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024) nella Legge n. 15/2025, con l'art. 3, comma 6, il divieto di emissione della fattura elettronica previsto dall'art. 10-*bis*, D.L. n. 119/2018, è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2025. Si rappresenta che nella versione originaria del c.d. Decreto Milleproroghe, si prevedeva che il divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie B2C dovesse permanere ancora soltanto fino al 31 marzo 2025.

Per effetto dell'ultima proroga, quindi, fino al 31 dicembre 2025 le fatture relative a prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.

Senonché, con l'approvazione definitiva del D.Lgs. n. 81/2025 (c.d. Decreto correttivo della Riforma Fiscale), entrato in vigore in data 13 giugno 2025, è stato previsto a regime l'esonero dalla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari che effettuano prestazioni nei confronti di persone fisiche; l'art. 2 del Decreto ha, infatti, eliminato dall'art. 10-*bis*, D.L. n. 119/2018 il riferimento ai periodi d'imposta durante i quali tale divieto ha operato in via transitoria. Il veto di emettere fattura elettronica si applica a chi fornisce prestazioni sanitarie o effettua cessioni di beni riconducibili al settore sanitario nei confronti di consumatori finali.

La misura, quindi, oggetto di continue proroghe fino al 31 dicembre 2025, è diventata strutturale. L'obiettivo dichiarato è quello di evitare investimenti onerosi da parte delle strutture sanitarie e dell'Amministrazione fiscale per l'implementazione di sistemi alternativi al SdI, al fine di garantire un'adeguata tutela dei dati sensibili contenuti nelle fatture sanitarie.

Fa riflettere che l'intervento risolutore del Legislatore sia avvenuto poco dopo il via libera dato dal Garante della Privacy alla fatturazione elettronica anche in ambito sanitario (newsletter Garante della Privacy 21 marzo 2025)^{[\[1\]](#)}.

Tabella di sintesi

Operazioni i cui dati L'art. 10-*bis*, D.L. n. 119/2018, ha previsto il divieto, dall'anno 2019, di devono essere inviati emissione di fatture elettroniche, da parte degli operatori sanitari, con

al sistema TS	riferimento alle prestazioni – erogate nei confronti delle persone fisiche – i cui dati sono inviati al sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Conseguentemente, i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS devono certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo, ovvero, in formato elettronico senza utilizzare il Sdl come canale di invio.
Opposizione del cittadino all'invio dei dati al sistema TS	Il divieto previsto dall'art. 10- <i>bis</i> , D.L. n. 119/2018, opera anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l'opposizione all'utilizzo dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Sono, pertanto, escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese, nei confronti delle persone fisiche, dai soggetti tenuti all'invio dei dati delle suddette prestazioni al sistema TS, anche nel caso in cui l'interessato abbia manifestato l'opposizione. Gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devono emettere la fattura nel consueto formato cartaceo, ovvero, in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dal Sdl.
Professionisti sanitari senza obbligo di invio dei dati al sistema TS	L'esplicito divieto di fatturazione elettronica, in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, trova applicazione anche per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche non tenuti all'invio dei dati al sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata. Ai sensi dell'art. 9- <i>bis</i> , comma 2, D.L. n. 135/2018, infatti, <i>«Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»</i> . Pertanto, anche tali operatori devono emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo, ovvero, in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo Sdl.
Operazione sanitaria effettuata verso una società	Il divieto in esame non opera nel caso in cui la prestazione sanitaria è effettuata a favore di un soggetto diverso da una persona fisica (ad esempio, fattura emessa alla società sportiva per le visite mediche effettuate agli atleti, ovvero, fattura emessa al datore di lavoro per le visite mediche effettuate ai dipendenti). Al ricorrere di tale fattispecie, quindi, la fattura va emessa in formato elettronico.
Operazione non sanitaria eseguita da un professionista sanitario	I soggetti che esercitano professioni sanitarie non sono sempre esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica in quanto, se è effettuata una cessione o prestazione non sanitaria (ad esempio, compenso spettante per la tenuta di un corso o un convegno o per i giorni di sostituzione di un collega), anche detti soggetti sono tenuti a emettere fattura elettronica.
Fatture dei veterinari	